DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 9-decies

(Rifiuti ospedalieri). Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con cio' intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attivita' di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 12 febbraio 1989 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-9-decies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it